

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2483

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ROSTAN

Modifiche all’articolo 545 del codice di procedura civile in materia di limiti alla pignorabilità delle retribuzioni dovute dai privati e dei trattamenti di pensione

Presentata il 23 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata all’ottenimento del riequilibrio degli effetti e delle conseguenze distorsive delle procedure esecutive presso terzi — così come attualmente disciplinate nel codice di procedura civile — rispetto all’attuale situazione di crisi del Paese. In particolare si intende porre un preciso limite al pignoramento della retribuzione lavorativa e della pensione. Com’è noto l’attuale sistema non prevede un limite alla impignorabilità della retribuzione, ma vi sono delle decisioni della Suprema Corte di cassazione che hanno sancito l’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici (sentenza della Cassazione civile, sezione terza, del 22 marzo 2011, n. 6548 e sentenza della Cassazione civile, sezione terza, del 7 agosto 2013, n. 18755). Tali pronunce sono scaturite dalla necessità di tutelare l’interesse di

natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (articolo 38 della Costituzione). La predetta finalità è ancora più evidente dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, efficace dal 1° dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all’articolo 34, paragrafo 3, ha sancito il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse economiche sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative. La nullità di tale pignoramento è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato. L’indagine in relazione alla sussistenza o

all'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impugnabilità — con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati — è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. Con la citata sentenza della Cassazione civile n. 18755 del 2013 è stato stabilito che è pignorabile nei limiti del quinto la differenza tra l'importo mensile netto della pensione e il cosiddetto « minimo vitale » ed è assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita. Il limite dell'impignorabilità è di 525,89 euro, importo minimo vitale per la sopravvivenza dell'individuo, mentre tutte le somme che eccedono tale importo sono pignorabili nella misura di un quinto. Il sistema vigente è iniquo in quanto prevede delle sperequazioni a danno dei percettori di reddito più basso con ingiusti vantaggi per coloro che invece incassano somme ingenti. Il sistema, inoltre, si presenta iniquo in quanto non prevede una differenziazione di trattamento per i debitori che versino in condizione di indigenza e abbiano a carico figli minorenni inoccupati o persone affette da disabilità con invalidità al 100 per cento. È poi da considerare che per effetto delle vigenti disposizioni di legge non possono essere incassate le pensioni in contanti per somme superiori a 1.000 euro, con la conseguenza che le stesse devono essere necessariamente incassate direttamente con accredito sul conto corrente. Tale normativa non ha considerato, inoltre, che le somme versate su tali conti correnti perdono la loro caratteristica specificità, confondendosi con le risorse preesistenti del debitore anch'esse depositate sui predetti conti, con la conseguenza che i limiti di impignorabilità della pensione non operano in tutte le ipotesi in cui sia assoggettato a espropriazione il credito del

pensionato regolato dallo stesso sul rapporto di conto corrente bancario utilizzato anche per l'accredito dei ratei pensionistici. È opportuno, pertanto, operare un correttivo al fine di rendere concretamente applicabile l'impignorabilità anche alle somme versate dal debitore sul proprio conto corrente di regolamento della pensione, del salario o dello stipendio.

In primis è necessario introdurre un preciso limite alla pignorabilità di tali somme estendendo la tutela non solo ai pensionati ma anche a tutti i lavoratori per cui sia le retribuzioni mensili sia le pensioni devono essere trattate uniformemente. Tenuto conto che il minimo vitale per la sopravvivenza di un individuo è stato fissato dalla citata sentenza della Cassazione del 2013 in soli 525 euro, è opportuno aumentare tale limite fino a 800 euro. Inoltre, il limite attualmente operante (di 525 euro), anche a causa della crisi economica in corso, non è più considerevole adeguato agli effettivi bisogni dell'esistenza dignitosa e della sopravvivenza di una persona, specie se questa deve farsi carico di un nucleo familiare.

In secundis è necessario introdurre un meccanismo progressivo del pignoramento delle retribuzioni e delle pensioni, poiché allo stato attuale, mancando tale progressività, vengono, di fatto, poste e trattate dal punto di vista dell'impianto normativo, ingiustamente nello stesso modo, le condizioni di coloro che incassano una retribuzione o una pensione minima e quelle di chi beneficia di retribuzioni o pensioni elevate. Il sistema attuale va corretto in quanto non prende in considerazione le ipotesi in cui il debitore versi in condizione di indigenza e con le proprie entrate esigue debba sostenere figli minorenni a carico o persone con disabilità comportanti un'invalidità al 100 per cento.

In tertiis è necessario introdurre una norma che concretamente consenta al debitore pignorato di far valere l'esenzione dell'azione esecutiva delle somme versate sul conto corrente in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge che vietano l'incasso di somme superiori a 800 euro. È opportuno, pertanto, intervenire agendo

direttamente sulla normativa codicistica di riferimento, adottando le contromisure necessarie affinché le procedure esecutive presso terzi possano essere rese più flessibili e in grado, da un lato, di assicurare il soddisfacimento degli interessi — seppur antitetici — dei creditori (ampliare la percentuale di pignorabilità del credito) e dei debitori (non subire pignoramenti per retribuzioni minime). Occorre modificare il sistema anche nell'interesse generale, ispirando lo stesso a una maggiore equità. Le misure oggetto della presente proposta di legge, in estrema sintesi, ricalcano i medesimi principi che hanno spinto recentemente il Governo a varare norme simili disciplinanti l'andamento delle procedure esecutive promosse dalla società Equitalia Spa per i debiti di natura tributaria. In particolare, l'articolo 2 della presente proposta di legge sostituisce il quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, contenente disposizioni in materia di limite al pignoramento generale delle somme provenienti dalle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di

lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. L'attuale formulazione prevede la pignorabilità nei limiti di un quinto. Con l'introduzione del nuovo sistema si avrebbe la situazione riportata nella seguente tabella:

Importo retribuzione o pensione	Limite pignorabilità
800,00	Impignorabile
Da 801,00 a 5.000,00	Pignorabile nella misura di 1/5
Oltre 5.000,00	Pignorabile nella misura di 1/4

L'intento conclusivo della presente proposta di legge è quello di fissare, da un lato, il limite minimo per la sopravvivenza, il decoro e la dignità del singolo cittadino, che non può essere mortificato dal pignoramento di somme relative ad importi esigui, la cui aggressione andrebbe a sottrarre al debitore i mezzi minimi di sostentamento delle esigenze di vita e, dall'altro, di rendere equo, proporzionale e progressivo il sistema vigente con trattamenti divergenti in misura corrispondente alle somme percepite.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dai seguenti;

« Le somme di cui al terzo comma nonché quelle dovute a titolo di pensione sono impignorabili fino al limite mensile di euro 800. Tale limite, su istanza del debitore e con provvedimento del giudice, può essere innalzato a euro 1.000 nell'ipotesi in cui il debitore dimostri di avere a proprio un carico almeno un figlio minorenni o almeno una persona riconosciuta invalida al 100 per cento. Qualora il debitore dimostri la presenza di un disabile o di un figlio minorenni, entrambi a carico, all'interno del proprio nucleo familiare, il provvedimento di diniego del giudice all'innalzamento del limite di impignorabilità deve essere motivato. Superato il precedente limite di impignorabilità, le predette somme, possono essere pignorate in funzione dei seguenti scaglioni:

a) qualora l'importo mensile percepito dal debitore sia superiore ad euro 800, e fino a euro 5.000, nella misura di un quinto;

b) qualora l'importo mensile percepito dal debitore sia superiore ad euro 5.001, nella misura di un quarto.

Il debitore pignorato ha sempre la facoltà di far valere il vincolo dell'impignorabilità quando le somme di cui al secondo comma siano depositate su un conto corrente bancario postale ».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli importi indicati al quarto comma sono rivalutati annualmente secondo gli indici dell'Istituto nazionale di statistica ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0023350